



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



PROT. N° 8458

DEL 16.11.2020

AVVISO PUBBLICO

PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI DI CUI ALLA LEGGE 431/98 (FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE). SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE

ANNUALITA' 2020

Canoni di Locazioni pagati nel corso dell'anno 2019

- Vista la nota della Regione Ra/294057 del 08/10/2020;
- Visto l'art. 11 della Legge 431/98 e s.m.i.;
- Visto il D.M. del 07/06/1999 e s.m.i.;
- Vista la Legge n. 457 del 05/08/1978 e s.m.i.;
- Visto il Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti del 06.05.2020;
- Visto il Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti del 12.08.2020;

SI RENDE NOTO

che a partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso e sino al 31 Dicembre 2020 possono presentare domanda di contributo per il sostegno al pagamento del canone di locazione annualità 2020 – Locazioni 2019 - di cui al fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione istituito con Legge n. 431 del 09/12/1998 e s.m.i., utilizzando la modulistica allegata, i titolari di un contratto di locazione, ad uso abitativo, regolarmente registrato, che alla data di presentazione della domanda siano in possesso dei requisiti soggettivi e reddituali e con le modalità indicate nel presente avviso.

Art. 1

REQUISITI MINIMI PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO

Per poter accedere ai contributi i cittadini devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- A.** Cittadinanza italiana;
- B.** Cittadinanza in uno Stato appartenente all'Unione Europea, purché in possesso di attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'UE (D.Lgs 06.02.2007, n. 30);
- C.** Cittadinanza di uno Stato non UE, purché in possesso di titolo di soggiorno valido;
- D.** Residenza nel Comune di CARSOLI in un alloggio condotto in locazione come abitazione principale;
- E.** Essere titolare di un contratto di locazione, regolarmente registrato non rientrante nelle Cat. catastali A1, A8, A9. Si precisa che i contratti devono essere registrati entro il 2019.

F. Ai sensi del comma 4 dell'art. 1 del Decreto Ministeriale del 12/08/2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale -Serie Generale del 6/10/2020 n. 247- l'accesso ai contributi è stato ampliato ai soggetti in possesso di un indice della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ad €. 35.000,00 e che si trovino in condizioni di precarietà determinata dall'emergenza COVID-19, che abbia comportato una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 20% nel periodo marzo-maggio 2020 rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente (2019) e che non dispongono di sufficiente liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione e/o degli oneri accessori. Tale condizione deve essere necessariamente certificata con apposita dichiarazione resa nelle forme di legge.

G. non essere conduttori di alloggi per i quali hanno beneficiato nell'anno 2019 del reddito o pensione di cittadinanza di cui al Decreto legge 4/2019 convertito con Legge n. 26/2019 e ciò ai sensi del comma 5 del citato Decreto "IL CONTRIBUTO NON È CUMULABILE CON LE ALTRE FORME DI SUSSIDIO PREVISTE DAL CD. "REDDITO DI CITTADINANZA".

H. NON SONO AMMISSIBILI contributi a soggetti usufruenti di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Art. 2 LIMITI DI REDDITO

I limiti di reddito per accedere al contributo sono i seguenti:

(Fascia A) - Reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare (ultima dichiarazione) rapportato ai mesi del canone, non superiore a due pensioni minime INPS anno 2019 (€. 13.192,92), rispetto al quale l'incidenza del canone sul reddito non sia inferiore al 14%;

(Fascia B) Reddito annuo imponibile complessivo non superiore a €. 15.853,63 rispetto al quale l'incidenza del canone sul reddito non sia inferiore al 24%;

- I contributi di cui al 3° comma dell'art. L. 431/98 non sono ammissibili e cumulabili con le detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in favore dei conduttori (comma 2, art. 10, Legge 431/98);

- Il reddito convenzionale (€. 15.853,63) è utile solo ai fini di stabilire il requisito per accedere ai contributi, mentre ai fini dell'incidenza canone/reddito deve farsi riferimento al reddito imponibile.

- Per la determinazione del reddito convenzionale si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 21 della Legge 05.08.1978 n. 457: "qualora alla formazione del reddito concorrano redditi di lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione dell'aliquota per ogni figlio che risulti essere a carico, sono calcolati nella misura del 60%".

Il reddito convenzionale (€. 15.853,63) è utile solo ai fini di stabilire il requisito per accedere ai contributi, mentre ai fini dell'incidenza canone/reddito deve farsi riferimento al reddito imponibile.

Art. 3

REQUISITI AI FINI DELLA MAGGIORAZIONE DEL CONTRIBUTO

- Presenza di ultra sessantacinquenni;
- Presenza di disabili con handicap riconosciuti ex art. 3 co. 3 Legge 104/92, ovvero con una invalidità superiore al 66%.

Per i nuclei familiari che possiedono detti requisiti, il contributo da assegnare può essere incrementato fino ad un massimo del 25% o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito (Fascia A) e (Fascia B) possono essere innalzati fino ad un massimo del 25%.

Art. 4

ENTITA' E MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Per quanto stabilito dal D.M. 07/06/1999, i Comuni fissano l'entità dei contributi secondo il principio di gradualità che favorisca i nuclei familiari con redditi più bassi e con elevate soglie di incidenza del canone sul reddito ed il contributo viene calcolato sulla differenza tra il canone annuo risultante dal contratto di locazione, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione alla situazione reddituale del beneficiario e verrà erogato come segue:

- FASCIA A: l'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone di locazione sul valore del reddito e non può essere superiore a € 3.098,74 nel caso in cui lo stesso valore ISEE del nucleo familiare anagrafico risulti uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (€3.192,92);

FASCIA B: l'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 24% l'incidenza del canone di locazione sul valore ISEE e non può essere superiore a €. 2.320,00 nel caso in cui lo stesso valore ISEE del nucleo familiare anagrafico risulti superiore a quello della fascia A e comunque non superiore a €.15.853,63.

L'importo del contributo sarà proporzionale ai mesi di validità del contratto di locazione.

Il contributo verrà erogato con decorrenza dal 01.01.2019 per i contratti già in essere a quella data.

Ai fini della determinazione della misura del contributo concedibile (Cc), per i mesi da gennaio a dicembre 2019, occorre far riferimento alle modalità di calcolo del contributo annuo sulla base della fascia reddituale.

- Il canone annuo è la spesa complessiva che è prevista dal contratto di locazione per l'anno 2019 ed è dato dalla somma dei canoni mensili di contratto (ad esempio se i mesi di contratto fossero otto, il canone annuo è dato dalla somma degli otto canoni mensili).

- L'entità del contributo da concedere non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo (al netto degli oneri accessori) ed il canone considerato sopportabile in relazione al reddito del beneficiario.

Esempio di calcolo dell'ammontare massimo di contributo (Fascia A):

Reddito del nucleo familiare = € 10.000;

canone annuo effettivo = € 3.600;

canone sopportabile = € 10.000 x 14% = € 1.400

ammontare massimo del contributo = canone annuo effettivo — canone sopportabile

Quindi ammontare del contributo = € 3.600 - € 1.400 = € 2.200 < € 3.098,74

Esempio di calcolo dell'ammontare massimo di contributo (Fascia B):

Reddito del nucleo familiare = € 14.000;

canone annuo effettivo = € 5.880;

canone sopportabile = € 14.000 x 24% = € 3.360

ammontare massimo del contributo = canone annuo effettivo — canone sopportabile

Quindi ammontare del contributo = € 5.880 - € 3.360 = € 2.520 > € 2.320, contributo concedibile € 2.320

Si precisa che il contributo è interamente a carico della Regione Abruzzo ed è finanziato con i fondi nazionali per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. L'eventuale contributo verrà liquidato agli ammessi al beneficio, solo dopo l'assegnazione ed il trasferimento dei fondi da parte del Ministero dei Lavori Pubblici alla Regione Abruzzo e dalla stessa Regione al Comune, secondo i criteri predefiniti e fino a concorrenza delle disponibilità.

Art. 5

MODALITA E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Gli interessati alla concessione del contributo per l'annualità 2020 - Locazioni riferite al 2019 - devono presentare al Comune di CARSOLI la richiesta di contributo in carta semplice, utilizzando lo schema di domanda appositamente predisposto e scaricabile dal sito internet istituzionale www.comune.carsoli.aq.it **IMPROROGABILMENTE ENTRO LE ORE 12:00 del 31 DICEMBRE 2020**, secondo una delle seguenti modalità:

- a mezzo pec: comune.carsoli@pec.it (modalità consigliata);

- a mezzo mail: servizigenerali@comune.carsoli.aq.it;

- a mezzo posta raccomandata all'indirizzo : Comune di Carsoli, Piazza della Libertà, 1, 67067 Carsoli (AQ);

- soltanto in caso di assoluta impossibilità, a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Carsoli, sito in Piazza della Libertà, 1.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio Servizi Generali telefonando al n. 0863/908327 oppure all'Ufficio Segreteria al numero 0863/908302.

Art. 6
MOTIVI DI ESCLUSIONE

Saranno escluse dal beneficio economico in questione:

- tutte le domande presentate dopo le ore 12:00 del 31/12/2020 (farà fede il timbro del protocollo del Comune di Carsoli) e, nel caso di spedizione mezzo posta raccomandata, il timbro di accettazione dell'Ufficio Postale;
- tutte le domande che risultino incomplete.

Per quanto non espressamente indicato nel presente avviso, si fa riferimento alla Legge 431/98 e al Decreto del Ministero dei LL.PP. del 07/06/1999 e alle altre leggi e decreti vigenti in materia.

Art. 7
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

- 1) copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore della domanda;
- 2) copia del permesso di attestazione di iscrizione anagrafica (solo per cittadini U.E.);
- 3) copia del titolo di soggiorno valido (solo per i cittadini extra U.E.) ;
- 4) copia del contratto di locazione (regolarmente registrato) nonché copia dell'attestato di pagamento annuale (2019) dell'imposta di registro;
- 5) copia delle ricevute che attestino il pagamento del canone di locazione anno 2019 al netto degli oneri accessori, debitamente sottoscritte dal locatore che è anche sottoscrittore del contratto; dette copie dovranno essere autenticate, ex D.P.R. 445/2000, dallo stesso richiedente. Nel caso in cui le ricevute dovessero presentare una sottoscrizione diversa da quella del locatore dovrà essere prodotto il relativo atto di delega con cui il locatore stesso autorizza terzi a riscuotere per suo conto i canoni d'affitto del 2019. Ove il pagamento predetto (anno 2019) dovesse essere documentato con dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dal locatore, questa assumerà efficacia solo se sarà corredata da copia del documento di riconoscimento del dichiarante (D.P.R. 445/2000);
- 6) Copia Redditi imponibili dell'intero nucleo familiare (ISEE e Redditi);
- 7) certificazione sanitaria attestante eventuale presenza nel nucleo familiare di componenti disabili, da cui risulti il riconoscimento dell'handicap ex art. 3 comma 3 L. 104/92, ovvero un'invalidità superiore al 66%.
- 8) richiedenti che presentano domanda ai sensi dell'art. 1 lett. F) del presente avviso, devono produrre anche la dichiarazione ISEE in corso di validità e una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 di trovarsi in condizioni di precarietà determinata dall'emergenza COVID-19, che abbia comportato una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 20% nel periodo marzo-maggio 2020 rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente (2019) e che non dispongono di sufficiente liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione e/o degli oneri accessori.

Art. 8
ALTRE DISPOSIZIONI

Il richiedente dovrà altresì dichiarare di avere conoscenza che nel caso di corresponsione della prestazione, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite.

Ai sensi dell'art. 71 del D. P.R. 28 dicembre 2000, n° 445 l'Amministrazione Comunale potrebbe procedere ad idonei controlli, anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive anche presso gli istituti bancari.

CARSOLI 16.11.2020

Il Responsabile Servizi Generali
F.to Dott.sa Sabrina Marzano

Trattamento dei dati Personali-Informativa ai sensi dell'art. 13 del regolamento dell'UE n°679/2016, relativo alla protezione dei dati personali:

I dati acquisiti con la domanda saranno trattati e conservati dall'Amministrazione Comunale di Carsoli nel rispetto del Regolamento U.E. GDPR n° 679/2016 per il periodo necessario allo sviluppo dell'attività amministrativa correlata.

I dati raccolti verranno consegnati per un periodo massimo di 10 anni, così come previsto dal piano di conservazione documentale per gli enti locali.

Tale periodo potrà essere prolungato in caso di specifici eventi (ad es. contenzioso). I dati personali in questione saranno trattati:

- su supporti cartacei o informatici/telematici;*
- da soggetti autorizzati al trattamento.*

La raccolta dei dati è obbligatoria per la fase istruttoria del procedimento di concessione del beneficio; in assenza di essi il provvedimento finale non potrà essere emanato. L'interessato potrà esercitare i diritti di cui al succitato Regolamento U.E. GDPR n° 679/2016. I dati saranno utilizzati al fine di procedere alla definizione dei procedimenti amministrativi in corso e dei controlli previsti dalla legge. Si rende noto che le informazioni fornite potranno essere utilizzate e comunicate ad Enti e/o soggetti Pubblici nei limiti previsti da norme di legge o regolamenti, o quando ciò risulti necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Carsoli (AQ).

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile dei Servizi Generali Dott.sa Sabrina Marzano (email: servizi generali@comune.carsoli.aq.it);

L'incaricata del trattamento dei dati è la Sig.ra Gelsomini Michela (email: segreteria@comune.carsoli.aq.it).

Il diritto di accesso dell'interessato alle informazioni sul trattamento dei dati personali che lo riguardano e altri diritti dell'interessato sono disciplinati dall'art. 15 all'art. 21 del Regolamento UE n° 679/2016.

L'interessato può proporre una segnalazione o un reclamo, in materia del trattamento dei dati personali, all'autorità del Garante Privacy.